



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 39 del 20.06.2016

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e piano programmatico delle assunzioni ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 3/2016.

L'anno duemilasedici addì VEDEMI del mese di GIUGNO alle ore 14,45 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
X	

Assenti: DI NUZZO M., MUZIO MR.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Roberta Freni

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. N. 0004663 del 16/06/2016

IL Proponente
Il Sindaco

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e piano programmatico delle assunzioni ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 3/2016.

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 39 della L. 449/1997 dispone che – *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amm.ni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...”*;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che gli organi di vertice delle amm.ni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; in particolare, il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica ed è, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione organica del Comune;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si rideterminava da ultimo la dotazione organica;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014”;

Dato atto che:

- con i suddetti provvedimenti si avviava la procedura di stabilizzazione ex L.R. 24/2010 del personale precario di cui alle LL.RR. 85/1995, come modificata dalla L.R. 16/2006, e 21/2003 da realizzarsi con la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del rapporto di lavoro, per la copertura dei posti vacanti in d.o., necessaria per assicurare il funzionamento della struttura organizzativa anche in considerazione della mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo negli anni precedenti e di quelli di cui si prevedeva la cessazione degli anni futuri per il perdurare dei vincoli assunzionali imposti da leggi finanziarie negli ultimi anni;
- tali procedure di stabilizzazione si arrestavano con l'approvazione delle graduatorie definitive dei relativi concorsi, dal momento che - per la conclusione delle stesse al fine di dar corso alle assunzioni già previste dalla citata deliberazione di G.M. 43/2012 - il Comune rimaneva in attesa di conoscere le determinazioni del competente Assessorato Regionale in merito al riconoscimento del contributo regionale previsto dalla L.R. 24/2010 successivo alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di diritto dei lavoratori in oggetto, pari al quintuplo del contributo regionale annuale;
- il Comune, tuttavia, non riceveva mai riscontro alle reiterate richieste di contributo di cui sopra, salvo apprendere, a seguito dell'approvazione della L.R. 5/2014, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano il contributo stesso e la cancellazione delle risorse a tale contributo destinate;
- pertanto si rendeva impossibile realizzare la stabilizzazione del personale a t.d. come programmato con la citata deliberazione di G.M. 43/2012 in quanto a seguito della suddetta modifica legislativa regionale veniva a mancare uno dei presupposti alla base dell'intero procedimento;

Rilevato che:

- la L.R. 5/2014 interviene nuovamente modificando la materia della stabilizzazione del personale a t.d. e, da ultimo, il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 prevede che gli enti territoriali debbano approvare, entro il 30 giugno 2016, il "*piano programmatico delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità*", mentre il successivo comma 3 dispone, in caso di mancata conclusione del processo di stabilizzazione di cui sopra in presenza di risorse assunzionali e posti disponibili in "*pianta organica*" l'esclusione dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 per il 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati per il 2016 e per il 100% della risorsa assunzionale non utilizzata nell'anno 2017;
- tale norma però entra in conflitto con la legge di riforma delle province che dispone il blocco delle stabilizzazioni a valere sulle economie accertate dall'ente per gli anni 2015 e 2016 in quanto riservate esclusivamente e prioritariamente al personale che risulta in esubero presso le dismesse province;
- consapevoli della previsione normativa, recepita dalla legislazione regionale dopo l'approvazione della citata L.R. 3/2016 e tuttavia non coordinata con la stessa, i dipendenti della Città Metropolitana di Messina hanno invitato i Sindaci al rispetto di quanto previsto dal comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014, riservando le capacità assunzionali alla completa ricollocazione del personale eventualmente soprannumerario degli enti di area vasta;
- di contro, alcune organizzazioni sindacali hanno richiesto l'urgente attivazione delle procedure concertative per l'adozione dei programmi triennali del fabbisogno del personale 2016-2018 ai sensi della L.R. 3/2016;

Dato atto, inoltre, che:

- il Dipartimento Regionale Autonomie Locali, con nota prot. 7376 del 20 maggio u.s., comunicava ai Comuni di considerare, nella predisposizione dei propri atti di programmazione economico-finanziaria che l'assegnazione di parte corrente disposta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 5/2014 per l'anno 2016 in favore dei i, destinata al finanziamento delle funzioni e delle attribuzioni proprie di tali enti nel rispetto della loro autonomia, quantificata in € 340.000.000,00 euro dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 3/2016, in atto risulta disponibile soltanto nella misura pari a € 105.066.000,00, realizzando così un taglio di circa il 70% dei trasferimenti regionali di parte corrente;
- un siffatto taglio dei trasferimenti - ulteriore rispetto a quelli, statali e regionali, costanti e crescenti negli ultimi anni - neutralizzi di fatto i risparmi di spesa del personale, dovuti ai collocamenti in quiescenza e renda quindi difficile per l'Ente procedere ad effettuare assunzioni interamente a carico del proprio bilancio pur in presenza di spazi assunzionali e posti vacanti in d.o.;

Considerato:

- alla luce di tutto quanto sopra, che il quadro normativo ed economico sia incerto e confuso tanto da non rendere possibile, allo stato attuale, una reale programmazione delle assunzioni e che, così come si è rilevato impossibile rispettare il termine della formazione dei bilanci di previsione dell'anno corrente individuato nel 30 aprile u.s., non minori difficoltà si appalesano nell'istruire e approvare qualunque programmazione del fabbisogno del personale, come richiesto dalla L.R. 3/2016;
- tuttavia, l'interesse e la volontà di portare a termine il procedimento di stabilizzazione del personale precario, laddove un chiarimento normativo regionale lo consenta, al fine di assicurare il funzionamento della struttura organizzativa e garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, è ritenuto pertanto confermare le previsioni assunzionali di cui alla citata deliberazione di G.M. 43/2012, non realizzate secondo quanto previsto in considerazione del mancato esito da parte dell'Assessorato regionale alle richieste di contributo e, successivamente, della modifica della legge regionale in base alla quale la procedura stessa era stata avviata;

Ritenuto pertanto poter procedere soltanto, nella predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e del piano programmatico delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014, a confermare le previsioni della citata deliberazione di G.M. 43/2012, prevedendo tuttavia la copertura dei posti vacanti nel 2018, se ed in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario, nonché ove lo consentano le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione di personale e in base alla copertura finanziaria, riservandosi di modificare la suddetta previsione laddove dovessero sopravvenire interventi legislativi atti a un consolidamento del quadro di finanza pubblica, nonché normativo;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- il vigente quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali che pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e in particolare i commi 557, 557-bis,-ter, -quater dell'art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., l'art. 3 del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015;

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 35;
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 27, comma 2, della L.R. 3/2016, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018 e il piano programmatico delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014, confermando le previsioni della citata deliberazione di G.M. 43/2012, allo stato attuale vanificate per le sopravvenute modifiche legislative;


Prevedere tuttavia, vista l'attuale incertezza del quadro normativo ed economico, la copertura dei posti vacanti, secondo il programma di cui sopra, nell'anno 2018, se ed in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario, nonché ove lo consentano le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione di personale e in base alla copertura finanziaria, riservandosi di modificare la suddetta previsione laddove dovessero sopravvenire interventi legislativi atti a un consolidamento del quadro di finanza pubblica, nonché normativo;

Dare atto che la suddetta programmazione è finalizzata a garantire il livello ottimale di rendimento in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, e sarà concretizzata compatibilmente con tutte le condizioni e le fattispecie previste dalle leggi in vigore per le assunzioni di personale presso le pp.aa.;

Demandare al Responsabile competente i consequenziali adempimenti;

Trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e alle Rappresentanze sindacali.

L'Istruttore


Il Proponente



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. Lombardo


Ali Terme, _____

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 17/06/2016

IL RAGIONIERE COMUNALE
 (Rag. Carmelo Cavella)





COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto :Parere revisore su proposta di deliberazione di giunta,avente ad oggetto la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ai sensi dell'art.91 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e piano programmatico delle assunzioni ai sensi dell'art.27 comma 2 della L.R.3/2016.

La Sottoscritta Briguglio Santina Grazia, revisore del Comune di Ali Terme,in riferimento alla proposta di deliberazione di giunta di cui all'oggetto

Esprime

Parere Favorevole

Ali Terme, li 20/06/2016


Il revisore


La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE








CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° 7560

dal 23/06/2016 al 08/07/2016

Il Responsabile 

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2016

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

